



COMUNE DI SIDERNO

Città Metropolitana di Reggio di Calabria

REGISTRO GENERALE

Numero

Data

332

03/04/2023

Proposta Numero 265

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1 - Affari Generali

Settore 1 - Affari Generali

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A RICOPRIRE LA FIGURA DI "GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEL COMUNE DI SIDERNO" REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL "GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEL COMUNE DI SIDERNO" – APPROVATO CON DCC N 10 DEL 27 NOVEMBRE 2021- DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Responsabile del Procedimento Sergio Sciglitano

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 01 Aprile 2022 di conferimento delle funzioni Dirigenziali del Responsabile del Settore e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Dato atto che:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30 maggio 2022, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 151 d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 118/2011).
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 30 dicembre 2021 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2021/2023 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000).
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;
- sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 4 del

Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Premesso che:

- il Garante per l'infanzia e l'adolescenza è un istituto indipendente, di stimolo, di promozione, che non si occupa prioritariamente dei singoli casi, ma del rispetto dei diritti di tutti i minori nell'agire dell'Amministrazione e degli altri soggetti che operano nella comunità, non come organo sovraordinato, ma come figura terza di garanzia;
- il suddetto istituto ha la sua radice nella Convenzione Onu sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con Legge n° 176 del 27 maggio 1991, e nella Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gennaio 1996, resa esecutiva in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003;
- tale istituto è, comunque, di antica tradizione - il primo Garante nazionale nasce in Svezia nel 1809 - ed è oggi istituito come organo nazionale in oltre 40 Paesi, tra cui Francia, Portogallo e Polonia e come organo regionale in Belgio, Spagna e Germania;
- in Italia, oltre al Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con Legge n°112 del 2 luglio 2011, sono sempre di più le Regioni che hanno legiferato in materia, quali il Piemonte, la Calabria, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, la Toscana, il Veneto; da ultimo, anche alcune città, tra cui Milano, Bergamo e Palermo, hanno proceduto alla nomina di Garanti a livello locale, così come Bolzano che ha provveduto in quanto Provincia autonoma;

Preso atto che il Garante nazionale ha già iniziato la sua opera, evidenziando la necessità di un significativo lavoro di raccordo tra i diversi soggetti istituzionali (nazionali, regionali e comunali) erogatori di numerosi servizi per minori e famiglie, al fine di assicurare una maggiore sinergia e garanzia dei loro diritti, in particolare sociali, assistenziali e socio-educativi;

Considerato che l'istituzione nel Comune di Siderno della figura del "Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza" consente di dare attuazione a quanto già previsto a livello nazionale dalla Legge 12 luglio 2011, n. 112 ed a livello regionale dalla Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 47, nonché a tutta la normativa di settore infra elencata:

- la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con Legge n° 176 del 27 maggio 1991;
- la Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gennaio 1996, resa esecutiva in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge n. 285/97 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- la Legge n. 451/97 istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;
- la Legge n. 269/98 recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";
- la Legge n. 154/01 recante "Norme contro la violenza nelle relazioni familiari";
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Manovra economica 1 - Decreto anticrisi)";
- la Costituzione Italiana:
 - Art. 2. "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale";
 - Art. 30. "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La

legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”;

- Art. 31. “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”;

Ritenuto che l’istituzione del Garante dei diritti per l’infanzia e l’Adolescenza risponde pienamente alle finalità ed ai principi dello statuto del Comune di Siderno;

Valutato per quanto sopra esposto, di istituire nel comune di Siderno la figura del Garante dei diritti per l’infanzia e l’Adolescenza, che, in quanto entità autonoma, competente e ricompositiva di saperi, può diventare il soggetto promotore di conoscenze ed azioni orientate a garantire i diritti dei soggetti più fragili, attraverso un maggior grado di visibilità dei soggetti medesimi e dei relativi diritti, nonché mediante interventi specifici di tutela della situazione di maggior disagio, con ciò dando attuazione a quanto già previsto a livello nazionale dalla Legge 12 luglio 2011, n. 112 ed a livello regionale dalla Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 47;

Considerato che il Garante dei diritti per l’infanzia e l’Adolescenza deve collaborare all’uopo con il Settore 1 “AA.GG.” del Comune con particolare riferimento alle competenze inerenti i Servizi Sociali e la Pubblica Istruzione;

Tenuto conto che da sempre il Comune di Siderno è attento alle problematiche sociali ed alle tematiche inerenti la famiglia con particolare riferimento alle fasce deboli, nonché alla tutela dei diritti dell’infanzia e della adolescenza;

Visto il Regolamento per la nomina e il funzionamento del “Garante dei diritti per l’infanzia e l’Adolescenza della città di Siderno”, approvato con DCC n 10 del 27 Novembre 2021, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale che si compone di n. 8 articoli;

Visti ancora:

- lo Schema di schema di Manifestazione di interesse per *l’individuazione di soggetti interessati a ricoprire la figura di “GARANTE DEI DIRITTI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA” ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per la Disciplina del “Garante Dei Diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Siderno” – approvato con DCC n 10 del 27 Novembre 2021, (Allegato A);*
- e il relativo Modello di Domanda di partecipazione **(Allegato B)**.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Visti:

- la Costituzione Italiana;
- la Legge 12 luglio 2011, n. 112;
- la Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 47;
- lo Statuto Comunale;
- Il Dlgs 267/2000;

DETERMINA

1. **LA PREMESSA** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui da intendersi integralmente richiamata.
2. **DI APPROVARE** lo schema di schema di manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti interessati a ricoprire la figura di “GARANTE DEI DIRITTI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA” ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per la Disciplina del “Garante Dei Diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Siderno” – approvato con DCC n 10 del 27 Novembre 2021, (Allegato A); e il relativo Modello di Domanda di partecipazione (Allegato B) che Costituisce parte integrante del presente Avviso.

3. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente Manifestazione di interesse (Allegato A) e il relativo Modello di Domanda di partecipazione (Allegato B) sul sito istituzionale del Comune di Siderno www.comune.siderno.rc.it e all'Albo Pretorio on-line in forma integrale con i relativi allegati.

Il Responsabile del Settore
SERGIO SCIGLITANO / Telecom Italia Trust
Technologies S.r.l
Atto firmato Digitalmente